

MANOVRA FINANZIARIA

A chi e quanto costa ... se il Governo non accetterà le richieste emendative dei Sindacati

Pierluigi Ugolini, Giuseppe Torzi

Componenti Segreteria Nazionale

L'impianto della Finanziaria (L. 78/2010) contiene elementi che determinano riflessi diretti e indiretti sul trattamento economico, sia fondamentale sia accessorio.

Vi sono poi degli effetti, anche sul trattamento previdenziale, alcuni evidenti e altri mascherati in quanto chiaramente correlati alla mancata crescita del trattamento fondamentale.

Inoltre vi sono alcuni effetti (sempre economici) non percepiti da tutti, in quanto celati dal fatto di essere legati ad aspetti giuridici del rapporto di lavoro.

Esistono, infine, degli aspetti giuridici di non poco conto, in quanto disapplicano articoli del CCNL che contengono delle garanzie sul piano giuridico.

Gli effetti economici di tali ultimi elementi non sono quantificabili, in quanto legati alla assoluta discrezionalità delle amministrazioni.

Gli elementi sicuramente più evidenti sono, tuttavia:

- **la perdita dello stipendio e del posto di lavoro**, per il 50% del personale con contratto a termine, **di qualsiasi tipologia**, sia inquadrato nel CCNL con incarico a tempo determinato, sia contrattualizzato a qualsivoglia titolo (art. 9, comma 28);

Blocco dei contratti

- **il blocco dei contratti** per il triennio 2010-2013 (art. 9, comma 17) con effetto sia sugli aspetti giuridici sia su quelli economici;

- **il mancato finanziamento del primo anno del successivo triennio contrattuale** (art. 9, comma 1).

Il triennio contrattuale 2010-2012, in base al nuovo protocollo in materia di rinnovi dei contratti, avrebbe determinato un incremento a regime pari al 5,9%, con incrementi pari rispettivamente all'1,8% per il 2010, al 2,2% per il 2011 e all'1,9% per il 2012 (indice IPCA).

Sarà invece erogata per tutti la sola indennità di vacanza contrattuale, pari a

€ 219,90 per il 2010 e 324,87 rispettivamente per gli anni 2011 e 2012. La dinamica per il 2013 è la medesima, in forza di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9. L'effetto sulla media della retribuzione, limitatamente al triennio contrattuale 2010-2012 è quello riportato nella tabella 1.

Il 2013 non sarà comunque finanziato, ma non è stato ancora calcolato l'indice di riferimento.

La Finanziaria sopprime inoltre l'ISAE (l'Istituto di Studi e Analisi Economica, incaricato del calcolo dell'indice inflattivo da utilizzare per i rinnovi contrattuali).

MEDIA RETRIBUTIVA					
Media retributiva		Indennità di Vacanza Contrattuale	Indice IPCA (la base di calcolo per gli incrementi)	Incremento a vigenza di accordi	Differenza (mancati aumenti annuali, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale): MANCATO INCREMENTO Il saldo negativo medio nel triennio contrattuale è quindi pari a 3.653,45 di mancati aumenti. Il mancato incremento mensile medio è di € 281,03
Anno 2010	€ 75.179,91	€ 219,90	1,8	€ 1.353,24	- € 1.133,34
Anno 2011	€ 76.533,15	€ 324,87	2,2	€ 1.683,73	- € 1.358,86
Anno 2012	€ 78.216,88	€ 324,87	1,9	€ 1.486,12	- € 1.161,25
Totale		€ 869,64		€ 4.523,09	- € 3.653,45

Tabella 1. Effetto della manovra finanziaria 2010 sulla media del trattamento economico.

Nel dettaglio

Scomponendo la media nelle varie voci stipendiali si può valutare appieno l'effettivo impatto sulla dinamica delle retribuzioni. In tabella 2 è analizzata la mancata progressione economica legata a dinamiche contrattuali.

Per calcolare l'effetto su ciascuno, in base alla posizione ricoperta, all'incarico assegnato e all'esperienza professionale, la somma del minore incremento economico è data dalla seguente formula:

Stipendio tabellare + Retribuzione minima unificata + Indennità di esclusività di rapporto

A titolo di esempio

Un veterinario con incarico professionale ex lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 ed esperienza professionale maggiore a 15 anni nel SSN, avrà un minor incremento retributivo dovuto alla mancata stipula del rinnovo del CCNL pari a € 2.796,31;

1.736,10 (tabellare) + 290,62 (posizione minima unificata) + 769,59 (indennità di esclusività di rapporto)

Il mancato incremento mensile stipendiale sarà pertanto di 215,10 € (2796,31/13).

STIPENDIO TABELLARE			
Tabellare	Indennità di Vacanza Contrattuale	Incremento teorico rispettando gli accordi	Saldo (negativo) della Manovra finanziaria
Totale	€ 869,64	€ 2.605,74	- € 1.736,10
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA UNIFICATA			
Direttore Struttura Complessa	Incremento teorico rispettando gli accordi € 792,77		Saldo (negativo) della Manovra finanziaria - € 792,77
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale.	Incremento teorico rispettando gli accordi € 593,78		Saldo (negativo) della Manovra finanziaria - € 593,78
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000.	Incremento teorico rispettando gli accordi. € 290,62		Saldo (negativo) della Manovra finanziaria - € 290,62
Dirigente equiparato	Incremento teorico rispettando gli accordi € 217,09		Saldo (negativo) della Manovra finanziaria - € 217,09
INDENNITÀ DI ESCLUSIVITÀ DI RAPPORTO			
Indennità di esclusività di rapporto Direttore di SC	Incremento teorico rispettando gli accordi. € 1.025,92		Saldo (negativo) della Manovra finanziaria - € 1.025,92
Indennità di esclusività di rapporto Dirigente con più di 15 anni di esperienza nel SSN	Incremento teorico rispettando gli accordi € 769,59		Saldo (negativo) della Manovra finanziaria - € 769,59
Indennità di esclusività di rapporto Dirigente con più di 5 anni di esperienza nel SSN	Incremento teorico rispettando gli accordi € 564,69		Saldo (negativo) della Manovra finanziaria - € 564,69
Indennità di esclusività di rapporto Dirigente con meno di 5 anni di esperienza nel SSN	Incremento teorico rispettando gli accordi € 139,90		Saldo (negativo) della Manovra finanziaria - € 139,90

Tabella 2. Effetto a regime della manovra finanziaria 2010 sulle singole voci di trattamento economico.

Inoltre

L'articolo 9, al comma 1, dispone che un tetto salariale *a personam* pari a quanto percepito nell'anno 2010. Ciò a prescindere da eventuali avanzamenti di carriera.

In sintesi gli incarichi di valenza economica superiore a quello in godimento nel corso del 2010 non saranno retribuiti.

L'articolo 9 riguarda pertanto:

- coloro che matureranno lo scatto legato alla anzianità professionale dei 5 anni (su questi dirigenti il danno è doppio: infatti alla mancata assegnazione della fascia superiore di indennità di esclusività di rapporto si somma la mancata retribuzione dell'incarico professionale di dirigente equiparato) e dei 15 anni;

- coloro che sostituiranno dirigenti andati in pensione e che ricoprivano incarichi di valenza economica superiore alla propria. Entrando nel merito del CCNL le tabelle 2 e 3 riepilogano il mancato guadagno per coloro che incapperanno in tale evenienza.

Blocco sviluppo professionale

PROGRESSIONE ECONOMICA: ANZIANITÀ DI SERVIZIO E INDENNITÀ DI ESCLUSIVITÀ DI RAPPORTO				
Indennità di esclusività di rapporto Dirigente che matura l'esperienza professionale > 15 anni				Saldo della Manovra finanziaria
Mese/anno di maturazione	Spetta (2010)	Spetta (2011)	Spetta (2012)	
				Il tetto salariale determinato dalla finanziaria impedisce di retribuire l'indennità di esclusività più di quanto la stessa venga retribuita nel 2010. Ne consegue un saldo negativo annuale pari a € 3.543,35. Il blocco della retribuzione dura per tutto il 2011, 2012 e 2013.
01/07/2010	€ 1.702,89	€ 1.702,89	€ 1.702,89	- € 11.840,92
01/12/2010	€ 283,81	€ 283,81	€ 283,81	- € 10.768,30
Anno 2011	0	0	0	- € 10.553,77
Anno 2012	0	0	0	- € 7.086,7
Anno 2013	0	0	0	- € 3.543,35
Indennità di esclusività di rapporto Dirigente che matura l'esperienza professionale > 5 anni Mese/anno di maturazione				Saldo della Manovra finanziaria
Mese/anno di maturazione	Spetta (2010)	Spetta (2011)	Spetta (2012)	
				Il tetto salariale determinato dalla finanziaria impedisce di retribuire l'indennità di esclusività più di quanto la stessa venga retribuita nel 2010. Ne consegue un saldo negativo annuale pari a € 7.397,72. Il blocco della retribuzione dura per tutto il 2011, 2012 e 2013.
01/07/2010	€ 3.530,22	€ 3.530,22	€ 3.530,22	- € 18.452,75
01/12/2010	€ 588,37	€ 588,37	€ 588,37	- € 20.217,85
Anno 2011	0	0	0	- € 21.982,96
Anno 2012	0	0	0	- € 14.795,44
Anno 2013	0	0	0	- € 7.397,72

Tabella 3. Effetto della Manovra Finanziaria sulla progressione di carriera legata alla valutazione professionale.



Per questi ultimi dirigenti, ovvero coloro che superano la prima verifica dei cinque anni, si ha:

- **sia** la mancata retribuzione dell'equiparazione, ovvero del percorso professionale che al termine del primo quinquennio di lavoro determina da un lato la maturazione del diritto di avere assegnati un incarico professionale;
- **sia** la mancata progressione economica legata all'accesso al sistema degli incarichi, il cui risultato è l'assegnazione, come minimo, di una retribuzione tabellare minima, la Retribuzione di Posizione minima unificata, pari a 0 per i primi 5 anni, si somma al mancato riconoscimento economico dell'incremento della Indennità di esclusività di rapporto.

PROGRESSIONE ECONOMICA: EQUIPARAZIONE

Dirigente che matura l'esperienza professionale > 5 anni				Saldo della Manovra finanziaria Il tetto salariale determinato dalla finanziaria impedisce di retribuire l'equiparazione più di quanto l'istituto venga retribuito nel 2010. Ne consegue un saldo negativo annuale pari a € 3.754,05. Il blocco della retribuzione dura per tutto il 2011, 2012 e 2013.
Mese/anno di maturazione	Spetta (2010)	Spetta (2011)	Spetta (2012)	
01/07/2010	€ 1.804,15	€ 1.804,15	€ 1.804,15	- € 9.377,20
01/12/2010	€ 300,69	€ 300,69	€ 300,69	- € 13.887,56
Anno 2011 (gennaio)	0	0	0	- € 14.789,63
Anno 2012 (gennaio)	0	0	0	- € 7.508,10
Anno 2013 (gennaio)	0	0	0	- € 3.754,05

Tabella 4. Effetto a regime della manovra finanziaria 2010 sull'equiparazione.

A titolo di esempio un dirigente veterinario che matura a gennaio del 2011 l'anzianità professionale di 5 anni, per effetto del blocco delle retribuzioni e del tetto salariale *a personam* subirà un danno pari a mancati incrementi contrattuali di € 36.772,59, e ciò **in aggiunta** alla mancata progressione economica determinata dal blocco della contrattazione.

Sostituti di struttura complessa e di struttura semplice

INDENNITÀ SOSTITUTO

		Saldo della Manovra finanziaria
Indennità sostituto di Direttore di SC (art. 18 CCNL 8 giugno 2000)	Dovuto da CCNL (i primi 2 mesi non sono retribuiti)	Il tetto salariale determinato dalla finanziaria impedisce di retribuire il Dirigente più di quanto lo stesso venga retribuito nel 2010. Ne consegue un saldo negativo annuale pari a € 6.955,65. Il blocco della retribuzione dura per tutto il 2011, 2012 e 2013.
Se incaricato 01/01/2010	€ 5.885,55	0,00
Se incaricato 31/10/2010	€ 0,00	- € 19.796,85
Anno di nomina 2011	€ 0,00	- € 12.841,20
Anno di nomina 2012	€ 0,00	- € 5.885,55
Indennità sostituto di Responsabile di SS (art. 18 CCNL 8 giugno 2000)		Il tetto salariale determinato dalla finanziaria impedisce di retribuire il Dirigente più di quanto lo stesso sia retribuito nel 2010. Ne consegue un saldo negativo annuale pari a € 4.110,08. Il blocco della retribuzione dura per tutto il 2011, 2012 e 2013.
Se incaricato 01/01/2010	€ 3.477,76	0,00
Se incaricato 31/10/2010	€ 0,00	- € 11.697,92
Anno di nomina 2011	€ 0,00	- € 7.587,84
Anno di nomina 2012	€ 0,00	- € 3.477,76

Tabella 5. Effetto a regime della manovra finanziaria 2010 sull'indennità di sostituzione.

Elementi aggiuntivi

A questi elementi si sommano, come corollario:

- l'impossibilità da parte delle Regioni di erogare la quota aggiuntiva pari allo 0,8% della massa salariale come retribuzione di risultato, attualmente inserita nel CCNL. Il danno medio è di € 601,44 annui (art. 9, comma 4);
- le amministrazioni sono autorizzate a rimodulare gli incarichi, anche assegnando incarichi di diversa e minore valenza economica e professionale, e anche in caso di valutazione positiva (art. 9, comma 32). Il danno economico non è quantizzabile. Le garanzie contrattuali sono disapplicate per legge;
- l'introduzione di una riduzione del 5% applicata all'eccedenza del tetto retributivo di € 90.000,00. A titolo di esempio su uno stipendio lordo pari a € 100.000,00 si applica una riduzione del 5% dell'eccedenza, pari a € 500,00 annui (art. 9, comma 2);
- l'introduzione di una ulteriore riduzione del 10% applicata all'eccedenza del tetto retributivo di € 150.000,00. Si tratta di una evenienza probabilmente rara nel SSN. In questo caso tuttavia un dirigente che percepisca una retribuzione pari a € 160.000,00 annui subisce una trattenuta pari a € 3.000,00 (5% dell'eccedenza 90.000,00) + 1.000,00 (10% dell'eccedenza i 150.000,00), ovvero di € 4.000,00 (art. 9, comma 2);
- infine, in caso di revisione degli atti aziendali, e anche in capienza dei fondi contrattuali che alimentano la retribuzione di posizione, per quanto disposto dall'articolo 9, comma 2 non possono essere assegnati ad alcuno incarichi di maggiore valenza economica, né possono essere riformati i valori degli incarichi già ricoperti, se non in peggioramento (riduzione del valore economico).

Uso di un proprio mezzo per ragioni di servizio

Infine, elemento non di poco rilievo per coloro che svolgono attività sul territorio. tipicamente (ma non solo) i Dirigenti Veterinari: l'articolo 6, al comma 12, disapplica le norme che consentono alle Pubbliche amministrazioni di autorizzare i dipendenti l'uso del proprio mezzo per ragioni di servizio. Ciò determina:

	VECCHIE USCITE	NUOVE USCITE
Vecchiaia	da 3 a 6 mesi	12 mesi
Con 40 anni di contribuzione	da 3 a 6 mesi	12 mesi
Anzianità	da 6 a 12 mesi	12 mesi

Tabella 6. Finestra per l'accesso al pensionamento.

Modifiche previdenziali

Per coloro che maturano i requisiti entro il 2010, vecchie finestre, e chi ha le finestre già aperte esce con 90 giorni di preavviso.

Art. 12 comma 4

4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi nei confronti dei:

- **il sostanziale divieto** di avvalersi del proprio mezzo per attività istituzionale;
- **l'impossibilità** da parte delle amministrazioni di garantire sia la copertura assicurativa del dipendente sia il rimborso delle spese sostenute, a qualsiasi titolo, sia per missione oltre che per l'attività ordinaria. In pratica chi usa il proprio mezzo per servizio lo fa a titolo gratuito, a suo rischio e pericolo e privo di copertura assicurativa aziendale; in caso di incidente quindi non è riconosciuta la causa di servizio, il comportamento è infine sanzionabile da parte dell'Amministrazione (anche con il licenziamento).

Blocco del turn-over art. 9 comma 5-11

Fino al 2013: 20% della spesa e 20% dei cessati l'anno precedente.

Nel 2014: 50% della spesa e 50% dei cessati l'anno precedente.

Dal 2015: limitatamente alla spesa e al numero dei cessati l'anno precedente blocco totale per amministrazioni con personale in sovrannumero (art. 9 comma 25 e 27; art. 1 comma 523 L. 27 dicembre 2006 n. 296).

Totale cessazione fino al 2014 n. veterinari 452

Turn-over possibile n. veterinari 90

Mancato turn-over n. veterinari 362

(fonte: il sole 24 ore sanità)

Aumento dell'età pensionabile

Per coloro che maturano i requisiti a partire dal 2011 è prevista la decorrenza dei termini di 12 mesi: infatti, è stata introdotta un'unica finestra mobile per l'accesso al pensionamento sia di vecchiaia sia di anzianità (tabella 6), prevedendo, per il lavoratori dipendenti pubblici, il diritto alla decorrenza del trattamento decorsi dodici mesi dalla maturazione dei requisiti previsti.

a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;

Interpretazione dell'art. 12 comma 4

Il comma 4 dell'articolo 12 introduce delle deroghe in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici prevedendo il mantenimento delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in

vigore del D.L. 78/2010. In particolare, le previgenti disposizioni continuano a trovare applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti con preavviso in corso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro. Con detta fattispecie derogatoria si è inteso tutelare i soggetti che abbiano in corso alla data del 30 giugno 2010 il periodo di preavviso finalizzato alla cessazione del rapporto di lavoro, sulla base delle disposizioni e nei termini previsti dai CCNL. Il medesimo comma 4 prevede, inoltre, il mantenimento delle previgenti disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età.

Rateizzazione della liquidazione

In base all'articolo 12 comma 7: «Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:

a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000,00 euro;

b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 90.000,00 euro, ma inferiore a 150.000,00 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000,00 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;

c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000,00 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000,00 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

Rimane confermato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di posticipo della determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo importo annuale e, ove previsto, del terzo importo annuale, rispettivamente dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale».

Liquidazione

Norma transitoria per coloro che hanno presentato domanda entro il 30 maggio 2010.

In base all'articolo 12 comma 9: «Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30

novembre 2010, nonché alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate e accolte prima della data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che la cessazione dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo che l'accoglimento della domanda di cessazione determina l'irrevocabilità della stessa».

Il suddetto prevede espressamente l'applicazione delle previgenti disposizioni in materia di liquidazione dei trattamenti di fine servizio nei confronti dei soggetti le cui domande risultino accolte formalmente da parte del datore di lavoro entro il 30 maggio 2010.

Dal TFS al TFR

In base all'articolo 12 comma 10: «Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011 [...], per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio [...] non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento».

Il trattamento di fine rapporto, con la denominazione abbreviata di TFR, è la forma di liquidazione propria dei rapporti di lavoro privati. Tale fondo è costituito dalla somma di accantonamenti effettuati in misura del 6,91% della retribuzione percepita dal lavoratore nel corso di ciascun anno, sul cui montante, anno dopo anno, è applicata una rivalutazione pari al 75% della variazione del costo della vita, incrementata di un punto e mezzo percentuale. Volendo fare una ipotesi semplificativa, ipotizzando, ad esempio, che il montante di un TFR fino al 31 dicembre 2006 sia di € 50.000,00 e la variazione ISTAT alla fine dello stesso anno sia del 2%, il montante stesso verrebbe rivalutato del 3% (75% del 2% + 1,5%) e diventerebbe quindi pari a € 51.500,00.

I veterinari dipendenti pubblici, assunti prima del 31 dicembre 2000 avevano una forma di liquidazione denominata "Indennità Premio di Servizio" alla cui formazione essi contribuiscono attraverso una apposita trattenuta pari al 2,5% delle voci retributive che saranno poi prese a base del calcolo delle liquidazione dell'indennità, mentre il 3,60% è a carico del datore di lavoro. Tale base di calcolo sarà costituita dalla retribuzione percepita nell'ultimo anno di attività. Volendo istituire un paragone tra i sistemi di calcolo del TFR e quello dell'indennità premio di servizio potremmo dire che per il TFR si applica un metodo di calcolo contributivo, mentre per le liquidazioni dei dipendenti pubblici il calcolo è di tipo retributivo.

È stato stimato dal SOLE 24 ORE che un veterinario assunto dal 1 gennaio 2011 e con la massima progressione di carriera (Direttore di Struttura Complessa al pensionamento) avrà una liquidazione, calcolata con il sistema TFR, di circa 140.000 inferiore rispetto a quella calcolata, per lo stesso dipendente, con il sistema TFS. A onor del vero c'è da sottolineare che dal 1 gennaio 2001 tutti i dipendenti pubblici sono in regime di TFR.

Liquidazione calcolata con il sistema del pro rata

La liquidazione per i veterinari assunti entro il 31.12.2000, che quindi erano in regime di TFS, sarà calcolata con il metodo del *pro rata* e precisamente fino al 31.12.2010 seguendo le modalità di calcolo del TFS e dal 1 gennaio 2011 con il sistema del TFR.

E per finire, la buona notizia...

Art. 9, comma 2. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

«2. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000,00 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto

importo fino a 150.000,00 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore 90.000,00 euro lordi annui; le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica sull'intero importo dell'indennità. Per i procuratori e avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R. D. 30 ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma».

La riduzione del trattamento economico di cui all'articolo 9, comma 2, primo periodo, non opera ai fini pensionistici e previdenziali.

PROPOSTE DI EMENDAMENTI DELL'INTERSINDACALE DELLA DIRIGENZA MEDICA, VETERINARIA, SANITARIA E AMMINISTRATIVA AL TESTO DEL DDL AS 2228

Articolo 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico)

1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell'anno 2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo.

Infine aggiungere il seguente periodo:

“È fatta salva, per la dirigenza del SSN che contempra progressioni di carriera conseguenti a valutazione positiva di precedente incarico o di incarico iniziale o ad affidamento di incarico superiore, l'applicazione delle rispettive disposizioni già finanziate dal vigente CCNL. Il presente comma si applica anche al personale delle Autorità Competenti come individuate dall'art. 2 d. Lgs 6 novembre 2007 n. 193”.

Alla fine del comma 1 aggiungere comma 1 bis:

“1 bis. Per gli Enti del SSN, per gli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento complessivo erogato ai dipendenti non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica”.

2. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui

sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore 90.000 euro lordi annui; le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica sull'intero importo dell'indennità. Per i procuratori e avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R. D. 30 ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.

Sostituire da *“non possono essere stabiliti”* fino a *“del medesimo titolare”* con il seguente periodo: **“non possono comportare maggiori oneri per la finanza pubblica”.**

(omissis)

4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 e i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti e accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto;

Aggiungere dopo le parole *“presente decreto”* il seguente periodo: **“Fatte**

salve, per gli Enti del SSN, le risorse aggiuntive contrattualizzate e finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi messe a disposizione dalle Regioni e finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica”.

(omissis)

5. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le parole “Per gli anni 2010 e 2011” sono sostituite dalle seguenti: “Per il quadriennio 2010-2013”.

Alla fine del comma 5 aggiungere il seguente periodo: **“Al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del SSN, a condizione che le Regioni facciano fronte alla maggiore spesa attraverso risparmi derivanti dalla riorganizzazione della propria rete assistenziale”.**

6. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole “Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall'anno 2010”.

Alla fine del comma 6 aggiungere il seguente periodo: **“Al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del SSN a condizione che le Regioni facciano fronte alla maggiore spesa attraverso risparmi derivanti dalla riorganizzazione della propria rete assistenziale”.**

7. All'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola “2012” _ sostituita dalla parola “2014”.

Alla fine del comma 7 aggiungere il seguente periodo: **“Al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del SSN, a condizione che le Regioni facciano fronte alla maggiore spesa attraverso risparmi derivanti dalla riorganizzazione della propria rete assistenziale”.**

17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. È fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Alla fine del comma 17 aggiungere il seguente periodo: **“Di conseguenza anche le disposizioni di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 150/2009 “Merito e Premi” e l'articolo 65 del medesimo decreto legislativo in materia di contrattazione integrativa decentrata sono comunque differite alla sottoscrizione del Ccnl 2013-2015”.**

(omissis)

21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cos' come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate e i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

Aggiungere alla fine del comma il seguente periodo: **“Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 21 non si applicano al personale degli enti del Servizio sanitario nazionale”.**

(omissis)

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Sostituire le parole **“e gli enti del servizio sanitario nazionale”** con **“con esclusione degli enti del servizio sanitario nazionale”.**

Dopo le parole **“del servizio sanitario nazionale”** aggiungere il seguente periodo: **“Per gli Enti del SSN non si applica la percentuale del 50%. Gli stessi possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite della dotazione organica complessiva dell'anno precedente per assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione delle prestazioni sanitarie essenziali, a condizione che le Regioni facciano fronte alla maggiore spesa attraverso risparmi derivanti dalla riorganizzazione della propria rete assistenziale”.**

Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre

2005, n. 266. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

(omissis)

32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima data è abrogato l'art. 19, comma 1 ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.

Alla fine del comma 32 aggiungere il seguente periodo: **“Per gli Enti del SSN resta in vigore la normativa contrattuale vigente”.**

PROPOSTE DI EMENDAMENTI COSMeD ALTESTO DEL DDL AS 2228

Articolo 6**(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi)**

12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo e agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace.

Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d. lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.

All'art. 6, comma 12 **va integralmente abolito** l'ultimo periodo in subordine **emendare la parte in cui esclude il rimborso per l'uso del mezzo proprio**.

13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'aiuto 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.

All'art. 6, comma 13, è aggiunto alla fine: **"Le disposizioni del**

presente comma non si applicano inoltre alla attività connessa alla formazione del personale sanitario della pubblica amministrazione, tenuto conto degli obblighi connessi alla normativa di Educazione Continua in Medicina (ECM)".

Articolo 9**(Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico)**

1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell'anno 2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo.

Sostituire l'intero comma con:

1. "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 la spesa complessiva per il personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, la spesa sostenuta riferita all'anno 2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo e la corresponsione di arretrati contrattuali riferiti ad anni precedenti".

5. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le parole "Per gli anni 2010 e 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per il quadriennio 2010-2013".

6. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2010".

7. All'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola "2012" è sostituita dalla parola "2014".

8. A decorrere dall'anno 2015 le amministrazioni di cui al comma all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere quello delle unità cessate nell'anno precedente. Il comma 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 66, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

Aggiungere dopo i commi 5,6,7,8 il comma 8 bis:

"8. bis. Le disposizioni dei commi 5, 6, 7, 8, non si applicano al personale sanitario del SSN e al personale sanitario dei Ministeri e degli Enti previdenziali".

17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. È fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Eliminare le parole **"senza possibilità di recupero"**.

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Eliminare il periodo da **"Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono..."** fino a **"...e gli enti del Servizio sanitario nazionale"**.

E aggiungere: **"Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale sanitario del SSN, e al personale sanitario dei Ministeri e degli Enti previdenziali"**.

Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre

2005, n. 266. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Articolo 12 (Interventi in materia previdenziale)

4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi nei confronti dei:

- lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età.

Aggiungere la lettera c): **"Alle donne dipendenti della pubbli-**

ca amministrazione che accedono alla pensione di vecchiaia".

7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta *una tantum* comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:

- in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;
- in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
- in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

Eliminare il comma 7

8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.

Eliminare il comma 8

9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010, nonché alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate e accolte prima della data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che la cessazione dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo che l'accoglimento della domanda di cessazione determina l'irrevocabilità della stessa.

Eliminare il comma 9

10. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.

Eliminare il comma 10